



Città di  
**MERATE**

Servizio Affari Generali

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 81 del 26-05-2020**

**Oggetto:** EMERGENZA SANITARIA COVID-19 AMPLIAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL FINE DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE VIROLOGICA IN CORSO.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Risultano presenti alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno:

<b>PANZERI MASSIMO AUGUSTO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PROCOPIO GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CASALETTO ALFREDO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ROBBIANI ANDREA AMBROGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ALBANI FIORENZA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MAGGIONI FRANCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

PRESENTI: **6**  
ASSENTI: **0**

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Vignola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO, PANZERI MASSIMO AUGUSTO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **DELIBERAZIONE N. 81 del 26-05-2020**

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 AMPLIAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL FINE DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE VIROLOGICA IN CORSO.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18 contenente «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 23.03.2020 relativo alle «*modalità di gestione della Giunta in video conferenza – misure di semplificazione in materia di organi Collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19*»;

DATO ATTO che la Giunta Comunale è stata convocata per Martedì 26.05.2020 alle ore 18:30 presso la sede comunale con nota prot. n. 18689, nella quale venivano specificate le modalità di collegamento per coloro che volessero avvalersi della video conferenza;

ACCERTATO, da parte del Segretario Generale, la presenza di n. 6 componenti presso la sede comunale, la cui identità è stata verificata dal Segretario Generale;

DATO ATTO che le proposte di deliberazione, con i relativi pareri, sono state inviate via mail a tutti i componenti della Giunta;

### **PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DEL SERGUENTE ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell'epidemia;

VISTO in particolare il DPCM 17 maggio 2020, che ha prolungato fino al 16 giugno la validità delle misure riportate nei decreti sopra rammentati, operando nel contempo un primo allentamento di alcune misure restrittive imposte precedentemente relativamente ad attività economiche e produttive e spostamenti;

CONSIDERATO che per la ripresa delle attività commerciali, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, si rende necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all'esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all'interno di ambienti chiusi, come previsto dal "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione" elaborato da Inail, ove si prevede che: "Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità.";

CONSIDERATO che tra le misure da adottare, al fine di favorire un migliore distanziamento tra le persone attraverso una distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, viene sostenuta anche la possibilità che spazi pubblici di vario tipo e attualmente assegnati ad altra destinazione possano essere utilizzati in funzione della estensione delle attività in oggetto;

VISTO l'articolo 187 bis del decreto legge approvato il 13 maggio 2020, (c.d. Rilancia Italia), ove si dispone l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020;

VISTO, inoltre, il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare:

- il comma 8, articolo 1, ove si prevede che: "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- il comma 9, ove si prevede che: "Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.";
- il comma 14, ove si prevede che: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale".

VISTE le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 16 maggio 2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione;

RILEVATO CHE l'Amministrazione comunale intende porre in essere tutte le attività e gli interventi necessari a dar corso, celermente, ai processi autorizzatori di occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo, prontamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, nonché delle altre attività commerciali, al fine di consentire l'ampliamento degli spazi di posizionamento di detti arredi, anche oltre i limiti previsti dall'atto concessorio già rilasciato all'esercente, per garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della diffusione del COVID-19;

VISTE le previsioni contenute nel Decreto approvato in data 13 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri, laddove è previsto, tra le altre disposizioni, che:

- le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sono esonerate, fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la finalità di promuovere la ripresa delle attività turistiche;
- le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superficie già concesse, almeno fino al 31 ottobre 2020, sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente Locale con allegata la sola planimetria, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle predette imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale previsione è correlata al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 e, comunque, almeno fino al 31 ottobre 2020;

RITENUTO di dover definire le seguenti linee di indirizzo per l'attuazione della disciplina speciale e transitoria dettata per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanea connesse all'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande e di altre attività commerciali, nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso:

- a) le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superficie già concesse, almeno fino al 31 ottobre 2020, sono presentate mediante istanza all'ufficio Tributi con allegata la sola planimetria, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo;
- b) le richieste di occupazione e di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico nei casi in questione ed i relativi progetti dovranno in ogni caso essere sottoposti al parere degli uffici Suap, Polizia Locale e Lavori Pubblici al fine di garantire il rispetto delle normative di sicurezza, il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso ed il passaggio per i pedoni;
- c) nell'attuazione della disciplina speciale e transitoria delineata con le presenti linee di indirizzo dovranno essere garantiti la tutela dello spazio antistante gli esercizi commerciali immediatamente confinanti, nonché il rispetto della pedonalizzazione;

- d) restano, comunque, ferme ed inderogabili tutte le disposizioni regolamentari vigenti in ambito di sicurezza ed incolumità pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale che l'ordine pubblico, anche relative al Codice al Strada;
- e) con riguardo alle occupazioni di suolo pubblico per la posa di dehors o strutture di carattere stabile e non prontamente removibili troverà applicazione la procedura autorizzatoria ordinaria, sia rispetto al procedimento cui dar corso sia ai relativi termini;
- f) restano in ogni caso vietati gli assembramenti il cui verificarsi comporterà, oltre all'applicazione delle previsioni legislative dettate sul punto in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19, per il caso di recidiva e recidiva accertata omissione da parte del gestore delle opportune azioni volte a evitare e/o disperdere l'assembramento anche con la immediata richiesta di intervento delle autorità preposte, l'immediata decadenza dell'autorizzazione rilasciata;
- g) restano integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti;
- h) l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di sospendere l'autorizzazione rilasciata per motivi di sicurezza, salute e ordine pubblico;
- i) in applicazione del citato decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio u.s., per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle predette imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- j) rimangono invariate tutte le norme e procedure per il normale svolgimento della Raccolta Differenziata e i soggetti richiedenti si impegnano nella restituzione delle aree di assegnazione nelle stesse condizioni iniziali di decoro e pulizia;
- k) le attività commerciali titolari di occupazione suolo pubblico permanente per plateatici e simili che non hanno potuto occupare il suolo pubblico per i mesi di marzo-aprile- maggio 2020 a causa dell'emergenza COVID19 possono richiedere per via del mancato utilizzo, ascrivibile a causa di forza maggiore la riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

RITENUTO che il perseguimento dei superiori interessi pubblici appare idoneo a giustificare la temporanea sospensione delle vigenti norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico nei limiti in precedenza indicati;

VISTO l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica, SUAP e Commercio, Arch. Carlo Sangalli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, Amministrativa e Protezione Civile – Commissario Capo Dott. Roberto Carbone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, Gare e Servizi Informativi – Rag. Sabina Casati, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia, Arch. Ramona Lazzaroni, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale parte integrante;
- 2) la sospensione del canone di occupazione suolo pubblico in materia di occupazione di suolo pubblico, per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo, prontamente rimovibili, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, nonché delle altre attività commerciali, al fine di consentire agli esercenti l'incremento dei relativi spazi di occupazione, per garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della diffusione del COVID-19, restando, comunque, ferme ed inderogabili tutte le disposizioni regolamentari, attuative di previsioni legislative, vigenti in ambito di sicurezza e l'incolumità pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale sia l'ordine pubblico;
- 3) l'approvazione delle linee di indirizzo illustrate in premessa per l'attuazione alla disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanea, al fine del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso, nonché la previsione di gratuità delle attuali tariffe per le occupazioni temporanee.

CON SUCCESSIVA e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di Legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare immediata attuazione alle misure conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL PRESIDENTE*  
F.to PANZERI MASSIMO AUGUSTO

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
F.to Dott.ssa Maria Vignola

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 29-05-2020 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
- viene comunicata con lettera in data 29-05-2020 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Merate, 29-05-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Vignola

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, avendo la Giunta Comunale dichiaratane l'immediata eseguibilità.

Merate, 26-05-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Vignola